Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 224 del 24 settembre 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma
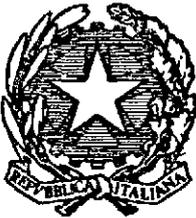
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 158

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

SOMMARIO

UNIVERSITÀ DI PAVIA

STATUTO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1996.

Approvazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli articoli relativi alla costituzione e al funzionamento del senato accademico integrato di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Vista la deliberazione del senato accademico integrato del 10 aprile 1996, con la quale il medesimo organo ha approvato il testo dello statuto dell'Università di Pavia;

Visto il parere del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, espresso nelle sedute del 19 aprile 1996 e del 24 aprile 1996, relativo al testo di statuto trasmesso dal senato accademico integrato;

Vista la deliberazione del 29 aprile 1996, con la quale il senato accademico integrato ha esaminato il parere espresso dal consiglio di amministrazione ed ha proceduto alla approvazione definitiva dello statuto dell'Ateneo;

Vista la nota n. 13546 del 17 maggio 1996, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto dell'Università di Pavia per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della citata legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con il quale il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame dello statuto per vizi di legittimità, relativamente ad alcune norme dello stesso;

Preso atto che il senato accademico integrato nella seduta del 9 settembre 1996, ha proceduto all'esame dei rilievi ministeriali ed ha deliberato di confermarsi agli stessi, modificando conseguentemente il testo di statuto già approvato nella seduta del 29 aprile 1996;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'università;

Decreta:

È emanato, ai sensi dello legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 12 settembre 1996

Il rettore: SCHMID

STATUTO DELL' UNIVERSITA' DI PAVIA

TITOLO 1° - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (*Finalità istituzionali*)
L'Università degli Studi di Pavia, in seguito denominata Università, è una istituzione pubblica con finalità di formazione, elaborazione e trasmissione del sapere. Promuove, sviluppa ed organizza la ricerca scientifica, provvede e sovraintende alla formazione dei docenti e ricercatori, assicura e coordina lo svolgimento dell'attività didattica in funzione della preparazione culturale e professionale degli studenti.
Nell'ambito di tali finalità istituzionali e nel rispetto della sua antica vocazione europea ed internazionale, favorisce ed attua forme di collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con centri scientifici e culturali, nazionali ed extra-nazionali, per il conseguimento di ogni obiettivo che concorra allo sviluppo culturale, scientifico, tecnologico ed economico del Paese.

Art. 2 (*Principi ispiratori*)
L'Università riconosce e garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento come espressione fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per il progresso e la diffusione della cultura e come mezzo necessario per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di autonomia.
L'Università garantisce l'accesso ai servizi scientifici, didattici e amministrativi secondo le modalità previste dal presente Statuto e senza alcuna discriminazione.
L'Università favorisce l'affermazione di una propria identità come comunità di docenti e di studenti strettamente collegata con la città ed il territorio.
In accordo con la sua storia, l'Università afferma la residenzialità degli studenti e dei docenti come valore essenziale nel processo educativo e formativo; riconosce nei collegi universitari, pubblici e privati, uno strumento fondamentale di partecipazione a tale processo.

Art. 3 (*Impostazione ed organizzazione*)
L'Università imposta le proprie attività su criteri di efficienza, di efficacia, di qualità e di trasparenza, di verifica della coerenza tra programmazione e risultati nel rispetto dei principi di autonomia degli organismi decentrati e di responsabilità.
La verifica dell' applicazione dei criteri di cui al comma precedente, nella didattica, nella ricerca e nei servizi, viene attuata mediante gli strumenti della

rendicontazione e della valutazione. Ai risultati della valutazione è collegata la politica di distribuzione delle risorse.
A scadenze fissate dal Regolamento generale di Ateneo, le strutture scientifiche, didattiche, di servizio ed organizzative indicate dal presente Statuto inviano al Rettore una relazione sulle attività svolte ed una proposta di programma di sviluppo per gli anni successivi. Con le analoghe scadenze, il Rettore formula, d'intesa con il Senato Accademico e con il Consiglio di Amministrazione, il documento programmatico dell'Università da rendere pubblico prima della sua adozione.

Art. 4 (*Servizi didattici, sussidi e attività integrative*)
L'Università, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli ordinamenti didattici nazionali, può attivare nuovi corsi di studio per ciascuno dei livelli previsti dalle leggi vigenti; puo altresì attivare corsi di formazione e di aggiornamento rilasciando propria certificazione; può infine attivare servizi didattici integrativi in aggiunta a quelli previsti obbligatoriamente per legge, anche in collaborazione con Istituzioni e con Enti pubblici e privati.
L'Università può, ad integrazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, istituire premi e borse di studio per studenti meritevoli diplomati, laureati, dottori di ricerca, istituire premi di operosità scientifica e incentivi, anche economici, per il costante miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dei servizi, concedere contributi per consentire lo scambio di docenti, ricercatori e di tecnici con altre università italiane o estere, secondo le norme fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
L'Università può conferire borse e sussidi per il tirocinio formativo e di avviamento al lavoro e di supporto agli studi ed alle ricerche anche dopo il conseguimento dei titoli di studio, assumendo altresì iniziative che favoriscano l'inserimento dei laureati e dei diplomati nel mondo del lavoro.
L'Università può realizzare e gestire, anche direttamente, strutture logistiche per l'ospitalità di docenti, ricercatori, tecnici, borsisti e studenti inseriti in programmi di collaborazione e mobilità nazionali ed internazionali, nonchè degli allievi di attività di formazione post-laurea; può altresì promuovere e gestire, anche direttamente, ogni iniziativa volta all'attuazione del diritto allo studio universitario.
L'Università promuove e sostiene attività ricreative, sportive e di socializzazione degli studenti e del personale universitario e manifestazioni culturali, anche in collaborazione con altre Istituzioni o Enti pubblici e privati.

Art. 5 (*Rapporti con il territorio*)
L'Università riconosce l'esigenza di una collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali, nell'osservanza delle rispettive autonomie e finalità, per lo sviluppo culturale, sociale, ed economico del territorio.
L'Università può stipulare contratti e convenzioni, nonchè partecipare ad altre forme associative, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto;

puo inoltre accettare contributi e sovvenzioni per lo svolgimento di attività istituzionali e di servizio.
L'Università, anche mediante specifici accordi con Enti sanitari, assicura al personale docente e ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia la possibilità di adempiere all'obbligo di svolgere le attività assistenziali connesse con le esigenze didattiche e di ricerca della Facoltà. Uno specifico regolamento, approvato dal Senato Accademico, su proposta della Facoltà di Medicina e Chirurgia, individua le modalità organizzative per l'espletamento delle attività integrate di didattica, ricerca e assistenza.
L'Università promuove in modo autonomo o collabora con altri Enti alla costituzione di Comitati etici indipendenti o di Commissioni tecnico-scientifiche ove l'esercizio di attività assistenziali o di ricerca biomedica lo renda opportuno.
L'Università cura il mantenimento di rapporti istituzionali con Associazioni ed Enti pubblici o privati al fine di adeguare i curricula formativi e di favorire l'immissione dei propri laureati e diplomati nel mondo del lavoro.
L'Università promuove le relazioni con altre Università e Istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, occasione di verifica e di arricchimento delle proprie conoscenze e momento di crescita della formazione accademica e professionale degli studenti e del personale.

TITOLO 2° - ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'

Art. 6 (*Organi centrali*)
Sono organi centrali dell'Università il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta di Ateneo. La revisione amministrativa e contabile della gestione dell'Università e delle sue strutture è affidata ad un Collegio di revisori.

Art. 7 (*Il Rettore*)
Il Rettore rappresenta l'Università. Il Rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e la Giunta di Ateneo, curando il coordinamento fra le loro attività e l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) emana lo Statuto ed i Regolamenti;
c) stipula le convenzioni e i contratti per i quali Statuto e Regolamenti non stabiliscano una diversa competenza;
d) esercita l'alta vigilanza sul funzionamento di tutte le strutture e dei servizi dell'Università, anche ai fini dell'adozione di criteri organizzativi che ne assicurino la qualità e l'efficienza, con chiara individuazione delle responsabilità in rapporto ai rispettivi compiti;
e) esercita l'autorità di vigilanza e il potere disciplinare sui professori e ricercatori;
f) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto e dai Regolamenti;
g) assume gli atti riservati alla sua competenza dalla legge.
Il Rettore assume per motivi d'urgenza con proprio decreto gli atti di competenza del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, quando non risulti possibile procedere tempestivamente alla loro convocazione. Il decreto del Rettore deve essere sottoposto a ratifica dell'organo competente, nella prima seduta successiva, che deve tenersi di norma non oltre trenta giorni dalla data del decreto stesso.

Art. 8 (*Elezioni del Rettore*)
Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori confermati e agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
c) agli studenti che siano componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Facoltà;

d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che siano componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Facoltà.

Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto; in caso di mancata elezione si procede con ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

La disciplina delle modalità di presentazione delle candidature alla carica di Rettore, di convocazione del corpo elettorale e di svolgimento delle elezioni è fissato dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 9 (*Durata in carica del Rettore*)

Il Rettore dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 10 (*Senato Accademico*)

Il Senato Accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione, allo sviluppo, al coordinamento ed alla valutazione dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

Il Senato Accademico in particolare:

a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto dell'Università;

b) delibera sui Regolamenti per quanto di competenza;

c) formula i programmi di sviluppo dell'Università e li trasmette al Consiglio di Amministrazione;

d) determina i criteri per la ripartizione delle risorse destinate alla didattica ed alla ricerca;

e) coordina le attività didattiche e di ricerca svolte nell'Ateneo;

f) definisce l'organico di Ateneo relativo a professori di ruolo e ricercatori; formula al Consiglio di Amministrazione proposte vincolanti in ordine alla ripartizione tra le Facoltà delle risorse per la copertura dei posti, spettanti alle stesse, all'interno dell'organico di Ateneo relativo ai professori di ruolo e ai ricercatori;

g) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla ripartizione del personale tecnico ed amministrativo fra le diverse strutture;

h) determina, per quanto di competenza, i criteri per la stipula di contratti e convenzioni;

i) esprime parere sul bilancio di previsione dell'Università;

l) determina i criteri e le modalità per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca;

m) elabora, annualmente, le relazioni sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo e ne dispone la pubblicizzazione;
n) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione;
o) assume ogni altro atto riservato alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Il Senato Accademico può istituire Commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie.
Il Senato Accademico istituisce apposite Commissioni permanenti per la formazione post-laurea e per la ricerca scientifica affidando ad esse compiti di coordinamento, di istruzione e di proposta, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Senato Accademico designa, su proposta del Rettore, fra i suoi componenti, un Comitato ristretto formato da tre membri, cui può delegare, in via regolamentare, l'adozione di atti determinati.

Art. 11 *(Composizione del Senato Accademico)*
Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore ed è composto da:
a) i Presidi delle Facoltà;
b) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle aree scientifico-disciplinari, precisate nel Regolamento generale di Ateneo in numero pari ad otto, con pari numero di professori di prima e seconda fascia;
c) quattro ricercatori, scelti fra aree scientifico-disciplinari diverse;
d) quattro rappresentanti degli studenti, due dell'area umanistica e due dell'area scientifica;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Alle riunioni del Senato Accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di Segretario.

Art. 12 *(Elezioni del Senato Accademico)*
Le modalità per le elezioni dei componenti elettivi del Senato Accademico e per la definizione delle aree scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 11 lett. b), sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 13 *(Durata del Senato Accademico)*
I componenti elettivi del Senato Accademico restano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 14 *(Consiglio di Amministrazione)*
Il Consiglio di Amministrazione sovraintende alla gestione economica e finanziaria dell'Università, destinando le risorse in relazione alle proposte formulate dal Senato Accademico e nel rispetto dei limiti di bilancio.
Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
a) approva i programmi di sviluppo dell'Università in conformità alle proposte del Senato Accademico;
b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;
c) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
d) dispone la ripartizione dei fondi fra le strutture dell'Università, in conformità ai criteri fissati dal Senato Accademico;
e) approva, per quanto di competenza, l'organico del personale di Ateneo nonchè la sua attuazione e le relative modifiche su proposta del Senato Accademico;
f) approva i contratti e le convenzioni di competenza;
g) assume ogni altro atto riservato alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione designa su proposta del Rettore, fra i suoi componenti, un Comitato ristretto formato da tre membri, cui può delegare, in via regolamentare, l'adozione di atti determinati.
Il Consiglio di Amministrazione può istituire Commissioni per lo studio e l'istruttoria di questioni inerenti a specifiche materie.

Art. 15 *(Composizione del Consiglio di Amministrazione)*
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore ed è costituito da:
a) il Prorettore vicario;
b) cinque rappresentanti dei professori di prima fascia;
c) cinque rappresentanti dei professori di seconda fascia;
d) tre rappresentanti dei ricercatori;
e) tre rappresentanti degli studenti;
f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
g) il Direttore Amministrativo che svolge anche le funzioni di Segretario;
h) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Pavia;
i) il Sindaco del Comune di Pavia;
l) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia.

Art. 16 *(Elezioni del Consiglio di Amministrazione)*
Con il Regolamento generale di Ateneo sono disciplinate le modalità per le elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Nessuno dei componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione può essere contemporaneamente anche membro del Senato Accademico.

Art. 17 *(Durata del Consiglio di Amministrazione)*
I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 18 *(Prorettore vicario)*
Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno il Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il Rettore, con proprio decreto, può conferire a professori di ruolo dell'Università deleghe delle proprie funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi e contabili.

Art. 19 *(Giunta di Ateneo)*
La Giunta di Ateneo, presieduta dal Rettore, è composta dai membri dei Comitati ristretti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e dal Prorettore vicario. Alle riunioni della Giunta partecipa, con solo voto consultivo, il Direttore Amministrativo che svolge anche le funzioni di Segretario.
Competono alla Giunta di Ateneo poteri di proposta in ordine a:
-Regolamenti di Ateneo;
-Organico dei professori di ruolo, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo;
-Criteri per la ripartizione delle risorse;
-Piano di sviluppo di Ateneo;
-Bilancio di previsione di Ateneo.

Art. 20 *(Collegio dei revisori)*
Il Consiglio di Amministrazione elegge, con voto limitato a due componenti e secondo le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo, un Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi più due supplenti.
I componenti del Collegio dei revisori dei conti sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio dura in carica tre anni ed i componenti non sono revocabili, salvo inadempienza.
Il Collegio dei revisori, secondo quanto previsto nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Università, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
Non può essere componente del Collegio dei revisori chi sia coniuge, parente o affine entro il quarto grado con dipendenti in servizio nell'Università o con

componenti del Consiglio di Amministrazione, e chi abbia in corso o abbia ricevuto, entro i dodici mesi precedenti alla nomina, incarichi professionali o di consulenza dall'Università.

Art. 21 *(Nuclei di valutazione ed altri organismi a competenza generale)*
I nuclei di valutazione interna sono istituiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente. Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione viene istituita una Commissione, con poteri deliberativi, per la promozione ed il sostegno delle attività culturali e ricreative degli studenti. I Regolamenti dell'Università possono prevedere l'istituzione di altri organismi con funzioni propositive e consultive.

Art. 22 *(Comitato per lo sport universitario)*
Al fine di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, l'Università istituisce un Comitato, del quale, composizione, competenze e modalità di funzionamento, sono definite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidate, mediante convenzioni, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.

TITOLO 3° - ATTIVITA' DIDATTICA E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 23 *(Titoli rilasciati dall'Università)*
L'Università rilascia i seguenti titoli:
a) Diploma universitario
b) Diploma di laurea
c) Diploma di specializzazione
d) Dottorato di ricerca
e) Ogni altro titolo previsto dalle leggi.
Nel Regolamento didattico di Ateneo sono elencati i titoli rilasciati e le Facoltà e Scuole presso le quali sono attivati i relativi corsi di studio.
I corsi per il conseguimento dei titoli possono essere organizzati anche mediante accordi con altre Università, Istituti universitari italiani e stranieri e con Collegi universitari pavesi.

Art. 24 *(Corsi di studio attivabili)*
L'Università attiva :
a) corsi per il conseguimento dei titoli di cui all'articolo precedente;
b) corsi diretti alla formazione, all'addestramento e all'aggiornamento culturale, scientifico e professionale per laureati e diplomati;
c) corsi inseriti in Scuole europee di formazione post-laurea;
d) corsi di aggiornamento per il proprio personale tecnico ed amministrativo.

Art. 25 *(Istituzione e attivazione dei corsi di studio)*
L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio sono deliberate dal Senato Accademico secondo le modalità previste nel Regolamento didattico di Ateneo, su proposta delle Facoltà interessate e su parere conforme del Consiglio di Amministrazione in relazione alla loro compatibilità con le risorse disponibili.

Art. 26 *(Ordinamento didattico)*
Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento didattico e le tipologie dei corsi nonché le modalità di attuazione, nel rispetto dei principi generali stabiliti dallo Statuto e dagli ordinamenti nazionali.
Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina altresì le modalità di costituzione delle Commissioni per gli esami di profitto e per gli esami finali, assicurando la collegialità del giudizio e la pubblicità delle prove.

Art. 27 *(Doveri dei docenti)*
Il personale cui sono affidati compiti didattici è tenuto a svolgere la relativa attività nei modi previsti dai Regolamenti e dalle deliberazioni delle competenti strutture didattiche, a partecipare agli organi collegiali e ad assolvere ai compiti organizzativi interni.
Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce i criteri per la ripartizione dei compiti e per le verifiche dell'attività.

Art. 28 *(Doveri degli studenti)*
Gli studenti partecipano alle attività didattiche dei corsi cui sono iscritti, secondo le prescrizioni dei Regolamenti e le deliberazioni delle competenti strutture didattiche; partecipano agli organi collegiali ed esercitano il diritto di voto per l'elezione delle loro rappresentanze.

Art. 29 *(Iniziative per la realizzazione del diritto allo studio)*
Per realizzare gli scopi di cui all'articolo 2, l'Università, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni dei Regolamenti di Ateneo:
a) partecipa agli organismi nazionali e regionali di coordinamento al fine di assicurare ai propri studenti uniformità di trattamento con quelli delle altre Università italiane e di raccordare le proprie iniziative a quelle di altri Enti e Istituzioni;
b) sviluppa interventi per l'orientamento degli studenti, anche mediante forme di consulenza individuale;
c) agevola la frequenza ai corsi e lo studio individuale mediante la disponibilità di spazi idonei e orari di apertura di biblioteche e laboratori adeguati alle esigenze degli studenti;
d) collabora con l'Ente regionale per il diritto allo studio istituito presso l'Ateneo per il perseguimento di comuni finalità.

Art. 30 *(Collaborazione degli studenti ai servizi)*
L'Università promuove forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, remunerate a carico del bilancio universitario. Sono escluse le attività di docenza e quelle che comportano responsabilità amministrative.

Art. 31 *(Coordinamento e pubblicità delle iniziative)*
Le attività connesse con l'attuazione del diritto allo studio sono coordinate a livello di Ateneo sotto il profilo sia organizzativo che amministrativo-contabile, con modalità stabilite in apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che prevedano la necessaria pubblicità.

TITOLO 4° - STRUTTURE ED ORGANI PER LA DIDATTICA

Art. 32 *(Facoltà e Scuole)*
La funzione didattica dell'Università è svolta dalle Facoltà, dalle Scuole e dai Corsi di dottorato indicati nel Regolamento didattico di Ateneo.
La Facoltà e la struttura di appartenenza di docenti e ricercatori per lo svolgimento della loro attività didattica.
Le Facoltà sono responsabili della programmazione e della destinazione delle risorse per la didattica assicurandone la più efficiente utilizzazione nell'ambito dei Corsi di laurea e di Diploma loro afferenti e nel quadro delle decisioni degli organi di governo dell'Università.
Le Facoltà organizzano e gestiscono le attività didattiche con il concorso dei Dipartimenti e delle altre strutture previste nello Statuto e nei Regolamenti.
Per quanto non diversamente previsto dal presente Statuto, le disposizioni relative alle Facoltà si applicano anche alle Scuole.

Art. 33 *(Organi della Facoltà)*
Sono Organi della Facoltà, il Preside ed il Consiglio di Facoltà.
Nelle Facoltà comprendenti più Corsi di laurea o di diploma, ovvero con più indirizzi, sono istituiti i Consigli di corso di laurea e di diploma e possono essere costituiti i Consigli di indirizzo.
Per il migliore svolgimento dei compiti assegnati, il Consiglio di Facoltà puo deliberare la costituzione di un Consiglio di Presidenza e di Commissioni permanenti.

Art. 34 *(Preside di Facoltà)*
Il Preside rappresenta la Facoltà; convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e quello di Presidenza, ove costituito, e ne rende esecutive le delibere.
Inoltre il Preside:
- vigila sullo svolgimento delle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e sulla loro conformità alle norme di legge, statutarie e regolamentari, nonché alle delibere della Facoltà;
- vigila sull'adempimento degli obblighi dei docenti e degli studenti, e promuove, ove necessario, le relative azioni disciplinari;
- nomina i componenti delle commissioni degli esami di profitto e finali in conformità al Regolamento di Facoltà.
Il Preside può designare un Preside vicario, scelto tra i professori di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. In mancanza di designazione del Preside vicario o in caso di suo impedimento i compiti relativi sono svolti dal professore di prima fascia più anziano in ruolo.

Art. 35 *(Elezione del Preside)*
Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno.
L'elettorato attivo è attribuito ai componenti del Consiglio di Facoltà.
Le sedute del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside sono convocate dal decano dei professori di prima fascia . Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Non si tiene conto dei professori fuori ruolo assenti.
L'elezione ha luogo in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nelle convocazioni successive, a non meno di tre giorni dalla prima, a maggioranza dei presenti. Sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive si può procedere a più votazioni.
Il Preside dura in carica tre anni e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva.

Art.36 *(Consiglio di Facoltà. Attribuzioni)*
Sono di competenza del Consiglio di Facoltà:
a) le proposte ed i pareri sull'attività didattica nelle aree disciplinari di sua pertinenza con particolare riguardo all'istituzione, attivazione e soppressione di Corsi di studio, nonché alle attività didattiche integrative previste dallo Statuto;
b) l'istituzione e la soppressione dei Consigli dei Corsi di studio, nonché l'assunzione delle relative funzioni qualora i Consigli non siano istituiti o vengano soppressi;
c) la formulazione del piano degli studi e le conseguenti attivazioni o disattivazioni di insegnamenti;
d) l'assegnazione dei compiti didattici e l'approvazione dell'impegno didattico dei docenti;
e) il coordinamento delle attività didattiche tra i Corsi di laurea e di diploma afferenti alla Facoltà, anche per quanto riguarda l'impiego del personale, dei mezzi e delle attrezzature comunque resi disponibili;
f) l'istituzione delle Commissioni istruttorie e la designazione dei loro componenti;
g) l'utilizzazione delle risorse assegnate per la didattica;
h) la destinazione dei posti di ruolo alle discipline o ai settori scientifico-disciplinari e le modalità per la loro copertura, sentiti i Consigli di corso di laurea e di diploma interessati, ove esistenti;
i) la chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti interessati;
l) le proposte concernenti il Regolamento didattico di Ateneo, per gli argomenti di sua competenza;
m) l'approvazione del Regolamento di Facoltà, redatto nel rispetto dei principi generali fissati dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Consiglio inoltre delibera ed esprime pareri su tutte le questioni che interessano la Facoltà e su quelle che gli organi di governo dell'Università o il Preside sottopongano al suo esame.

Sono attribuiti al Consiglio di Facoltà i compiti spettanti al Consiglio di corso di laurea, qualora nella Facoltà sia attivato un solo Corso di laurea.
Nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 5 e delle convenzioni con gli Enti sanitari, ai Consigli di Facoltà interessati compete la definizione delle attività assistenziali e il loro coordinamento con i compiti didattici e scientifici del personale medico avente diritto.

Art. 37 *(Consiglio di Facoltà. Composizione)*
Fanno parte del Consiglio di Facoltà i professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà, i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento. Qualora i ricercatori confermati e gli assistenti siano in numero superiore al 50% dei professori di ruolo, la loro appartenenza al Consiglio di Facoltà è limitata a detta percentuale sulla base di elezioni le cui modalità saranno stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
Fanno altresì parte del Consiglio di Facoltà un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo ed i rappresentanti degli studenti il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio.
La partecipazione delle diverse componenti a deliberazioni su determinate materie avviene con le esclusioni e le limitazioni previste dalla legge.
Il Preside può invitare alle sedute persone estranee al Consiglio, per argomenti specifici e senza diritto di voto.

Art. 38 *(Consiglio di Presidenza)*
La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Consiglio di Presidenza, ove costituito, sono definite nel Regolamento di Facoltà.
Del Consiglio di Presidenza fanno parte comunque il Preside di Facoltà, che lo presiede, il Preside vicario, ove nominato, ed i Presidenti di Consiglio di corso di laurea e di diploma, ove costituiti.
Può deliberare su questioni ad esso specificamente delegate dal Consiglio di Facoltà, riferendo al Consiglio.
Non possono in alcun caso essere delegate al Consiglio di Presidenza le attribuzioni di cui al primo comma dell'art. 36, lettere b), c), d), f), h), i), m).

Art. 39 *(Consiglio di Corso di laurea e di diploma)*
Il Consiglio di Corso di laurea o di diploma assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del corso o dei corsi che ad esso fanno capo, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Facoltà e dei criteri stabiliti dai Regolamenti di pertinenza.
Sono altresì compiti del Consiglio di corso di laurea o di diploma:

- esaminare ed approvare i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento della laurea o del diploma;
- coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento della laurea o del diploma;
- adottare nuove modalità didattiche, anche mediante l'utilizzazione di docenti per insegnamenti diversi da quelli di cui sono titolari, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
- formulare le proposte al Consiglio di Facoltà per la richiesta di professori a contratto;
- presentare al Consiglio di Facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo Statuto;
- predisporre per il Consiglio di Facoltà la relazione annuale sull'attività didattica relativa al Corso di laurea o di diploma;
- proporre o esprimere pareri al Consiglio di Facoltà in merito:
a) alle modifiche statutarie attinenti il Corso di laurea o di diploma;
b) alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;
c) alla richiesta ed alla destinazione di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatori;
- esercitare tutte le attribuzioni ad esso demandate dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 40 *(Consiglio di Corso di laurea e di diploma - Composizione)*
Il Consiglio è costituito da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al Corso di laurea o di diploma, siano essi titolari o supplenti, da tutti i ricercatori confermati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, nonchè da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea o di diploma, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio.
Ogni Consiglio di corso di laurea o di diploma elegge nel suo seno un Presidente scelto tra i professori di ruolo. Per le modalità di elezione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 35, in quanto applicabili.
Il Presidente sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso di laurea o di diploma. Nomina per delega del Preside le commissioni degli esami di profitto.
Il Presidente e nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva.
Il Presidente può nominare un Vice-Presidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Art. 41 *(Consiglio di indirizzo)*
Per quanto non diversamente disposto, le norme relative al Consiglio di corso di laurea o di diploma si applicano anche al Consiglio di indirizzo.

Art. 42 *(Tutorato)*
Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo il corso degli studi e a renderli attivamente partecipi del processo formativo.
Il Regolamento didattico di Ateneo stabilisce le modalità secondo le quali le strutture didattiche organizzano i servizi di tutorato, anche in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti.

Art. 43 *(Scuole di Specializzazione)*
Nell'ambito della normativa vigente e secondo le modalità ivi stabilite possono essere istituite Scuole di specializzazione per laureati.
Sono organi delle Scuole il Consiglio ed il Direttore. Il Consiglio della Scuola è costituito da coloro ai quali siano affidati gli insegnamenti ufficiali della Scuola, siano essi professori di ruolo e fuori ruolo, ricercatori confermati e assistenti del ruolo ad esaurimento.
Fa altresì parte del Consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola, il cui numero, nel rispetto della normativa vigente, è fissato nella misura del 15% degli altri componenti il Consiglio. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, il Direttore.
Per quanto riguarda le funzioni del Consiglio e del Direttore si applicano, in via analogica ed in quanto compatibili, le norme relative ai corsi di laurea.
Il Consiglio della Scuola propone un Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della medesima, che deve essere approvato dal Senato Accademico, il quale stabilirà l'afferenza delle Scuole ad una specifica area disciplinare.
Per ogni area è istituito un Collegio di Coordinamento delle Scuole di specializzazione ad essa afferenti composto dai Direttori delle Scuole stesse.
Il funzionamento del Collegio di Coordinamento verrà stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO 5° - STRUTTURE ED ORGANI PER LA RICERCA

Art. 44 *(Il Dipartimento)*
Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. Fermi restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore ed il diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca, il Dipartimento:
- promuove e coordina l'attività di ricerca;
- organizza o concorre alla organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- concorre allo svolgimento delle attività didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le Facoltà ed i Corsi di laurea e di diploma, le Scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate;
- esprime pareri ai Consigli delle Facoltà interessate in merito alla destinazione di posti in organico per professori di ruolo e ricercatori in discipline o aree scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento. Esprime altresì pareri in merito alla chiamata dei professori di ruolo;
- formula proposte alle Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;
- formula inoltre al Consiglio di Amministrazione richieste di posti in organico di personale tecnico-amministrativo.

Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti o Istituti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi.
Al Dipartimento afferisce altresì il personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione.
Il Dipartimento può essere articolato in sezioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa, e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia dovrà essere esercitata nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I Dipartimenti possono stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.
Sono organi del Dipartimento: il Direttore e il Consiglio.
Il Direttore:
- ha la rappresentanza del Dipartimento;
- convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
- promuove le attività del Dipartimento;
- vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;

- tiene i rapporti con gli Organi accademici;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo dello stesso a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto ulteriormente una sola volta consecutiva. All'atto della nomina deve optare per il regime a tempo pieno.

Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento. Il Vice Direttore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo.

Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento e dal Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.

Fanno inoltre parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.

Il Consiglio, nello svolgimento della sua attività, può delegare poteri alla Giunta, ove questa venga istituita.

Il Consiglio stabilisce la composizione della Giunta.

Col il Regolamento generale di Ateneo sono definite:
- le procedure, le condizioni ed i requisiti richiesti per la costituzione dei Dipartimenti tipici e atipici;
- le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento;
- l'entità delle rappresentanze nel Consiglio e le modalità per la loro elezione;
- le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne;
- le modalità per l'esercizio del diritto di opzione dei professori e dei ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;
- i criteri per la eventuale gestione amministrativa comune a più Dipartimenti.
- le attribuzioni e le modalità organizzative relative alle attività assistenziali e di servizio svolte dal Dipartimento.

Art. 45 *(L'Istituto)*

L'Istituto è una struttura nella quale sono svolte, in collaborazione con la Facoltà e le altre strutture didattiche, attività di insegnamento richieste per il conseguimento delle lauree e degli altri titoli rilasciati dall'Università, secondo quanto stabilito dallo Statuto e, anche in collaborazione con altri Istituti e Dipartimenti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti all'Istituto stesso.

All'Istituto afferiscono i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, con opzione esercitata nei limiti previsti dall'art.44, e il personale

tecnico-amministrativo assegnato all'Istituto stesso. Sono organi dell'Istituto: il Direttore e il Consiglio.
Il Direttore:
- ha la rappresentanza dell'Istituto;
- convoca e presiede il Consiglio provvedendo a renderne esecutive le relative deliberazioni;
- e responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto nei limiti di propria competenza;
- promuove le attività dell'Istituto;
- vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'Istituto, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
- tiene i rapporti con gli Organi accademici;
- esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Il Direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dai membri del Consiglio di Istituto, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutiva.
All'atto della nomina deve optare per il regime a tempo pieno.
Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Istituto. Il Vice Direttore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività dell'Istituto.
Il Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che afferiscono all'Istituto. Fa parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura definita dal Regolamento generale di Ateneo.
Nel Regolamento generale di Ateneo sono definite:
- le modalità di funzionamento degli Organi dell'Istituto;
- l'entità della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e le modalità per la sua elezione;
- le modalità per l'esercizio del diritto di opzione dei professori, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
- le attribuzioni e le modalità organizzative relative alle attività assistenziali e di servizio svolte dall'Istituto.

Art. 46 *(Norme transitorie sugli Istituti)*
A partire dall'entrata in vigore del presente Statuto è vietata la costituzione di nuovi Istituti.
Gli Istituti che hanno i requisiti per diventare, secondo il Regolamento generale di Ateneo, Dipartimenti tipici o atipici possono, su richiesta dei rispettivi Consigli di Istituto, essere trasformati in Dipartimento.

Gli Istituti che non richiedano o non ottengano la trasformazione in Dipartimento potranno, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, essere mantenuti in funzione per un massimo di tre anni, al termine dei quali saranno disattivati. I professori e i ricercatori ad essi afferenti dovranno optare per un Dipartimento esistente.

Art. 47 *(Centri)*
Per attività di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti pluriennali e che coinvolgono attività di più Dipartimenti e/o Istituti, possono essere istituiti Centri di Ricerca Interdipartimentali secondo modalità fissate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
Sulla base di detto Regolamento sarà possibile aderire a Centri di Ricerca Interuniversitari.
Possono altresì essere istituiti Centri di Servizi, allo scopo di fornire alle strutture dell'Ateneo, servizi di particolare complessità e di interesse generale. Le modalità istitutive e di funzionamento dei Centri di Servizi d'Ateneo verranno disciplinate con apposite previsioni nello stesso Regolamento di cui al comma primo. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione individueranno, tra i Centri di Servizi Interdipartimentali esistenti, quelli che siano in possesso dei requisiti sopradelineati.
I Centri di Ricerca ex art. 10 D.L. 580/73, istituiti anteriormente all'entrata in vigore del presente Statuto, sono mantenuti previo adeguamento ad apposite disposizioni inserite nel Regolamento di cui al comma primo.

Art. 48 *(Il Sistema Bibliotecario di Ateneo)*
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è l'insieme delle strutture di servizio cui compete la gestione del patrimonio bibliotecario dell'Ateneo e l'accesso alle informazioni documentali.
Allo scopo di garantire il necessario supporto alle attività scientifiche e didattiche, l'Università si assume l'impegno di:
a) favorire lo sviluppo del patrimonio documentale;
b) promuovere il coordinamento fra le singole strutture che costituiscono il Sistema Bibliotecario di Ateneo anche mediante la condivisione di funzioni, fatta salva comunque la loro autonomia scientifica e organizzativa;
c) assicurare la distribuzione razionale delle risorse e lo sviluppo dei servizi.
Il Regolamento generale di Ateneo individua le tipologie di strutture bibliotecarie sulla base di indicatori relativi al patrimonio, agli acquisti ed ai servizi resi all'utenza. In relazione a tali tipologie, il Regolamento determina:
a) il grado di autonomia organizzativa e finanziaria prevedendo piena autonomia per le biblioteche di maggiori dimensioni;
b) l'organico del personale tecnico-amministrativo;

c) le modalità di partecipazione alle attività di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
d) il livello minimo dei servizi offerti.
La definizione e la organizzazione degli organi di governo delle singole strutture bibliotecarie e i criteri per il loro funzionamento sono demandate al Regolamento del Sistema Bibliotecario che comunque dovrà distinguere tra funzioni di indirizzo, programmazione e controllo, che saranno svolte da organi collegiali rappresentativi della domanda finale dei servizi, e funzioni di gestione affidate a personale tecnico-amministrativo di grado adeguato.

Art. 49 *(La Commissione Bibliotecaria di Ateneo)*
E' istituita la Commissione Bibliotecaria di Ateneo come organo di indirizzo, programmazione e coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
La Commissione:
- esprime pareri e proposte nei confronti degli Organi accademici in particolare per quanto riguarda la ripartizione delle risorse destinate alle Biblioteche e sulle questioni di interesse generale riguardanti il Sistema Bibliotecario di Ateneo e delle strutture bibliotecarie;
- propone il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo per l'approvazione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, da parte del Senato Accademico;
- promuove iniziative di formazione e di aggiornamento degli addetti ai servizi bibliotecari e documentali;
- esprime valutazioni sul funzionamento delle singole strutture e sulla loro efficacia a supporto della ricerca e della didattica.

Il Regolamento generale di Ateneo determina la composizione della Commissione ed il numero dei suoi componenti entro un massimo di dieci, garantendo una rappresentanza equilibrata delle aree disciplinari ed assicurandone il collegamento con le strutture che fanno parte del Sistema Bibliotecario di Ateneo. A questo scopo possono essere previsti organi intermedi, rappresentativi delle strutture bibliotecarie.
La Commissione potrà valersi di esperti esterni all'Università.

Art. 50 *(Sistema museale di Ateneo)*
Per fornire supporto alla ricerca, alla formazione superiore e alla didattica, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di un Sistema Museale di Ateneo, cui spetta il compito di organizzare, salvaguardare e rendere fruibili raccolte e collezioni di materiale di rilevante interesse scientifico, storico o artistico.

TITOLO 6° - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 51 *(Capacità giuridica ed esercizio dell'autonomia)*
L'Università ha piena capacità di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'Università può in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attività autonoma, nonché a quella delegata in caso motivato;
b) effettuare acquisti od alienazioni ed accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
c) stipulare transazioni;
d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussioni ed il pagamento di penalità di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
e) utilizzare i propri marchi in modo diretto o concederne a terzi licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonché acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.

Art. 52 *(Criteri generali di organizzazione)*
L'Università conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilità individuali nella decisione e nell'esecuzione.
L'Università applica il criterio del decentramento e favorisce l'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche nella gestione delle attività ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 53 *(Indennità di funzione e compensi)*
Il Consiglio di Amministrazione determina la misura della indennità dovuta per lo svolgimento delle funzioni di Rettore.
Al Direttore Amministrativo ed ai dirigenti è riconosciuta, dal Consiglio di Amministrazione, un'indennità correlata alle funzioni svolte ed al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione determina altresì la misura di una indennità relativa alla partecipazione agli Organi centrali di governo dell'Ateneo nonché eventuali indennità relative all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione determina infine la misura di eventuali compensi per attività svolta in commissioni o altri organismi, costituiti dagli Organi centrali di governo dell'Ateneo.

Al personale universitario che partecipa ad organi di altri Enti su designazione dell'Università o in rappresentanza della stessa, può essere riconosciuta dai predetti Enti ed a loro carico, un'indennità o un compenso per l'attività svolta.

Art. 54 *(Strutture organizzative)*
Le strutture organizzative dell'Università sono costituite dalle Unità di gestione e dalle Unità di spesa, che operano secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dei Regolamenti interni.
La qualifica di Unità di gestione e di Unità di spesa viene attribuita dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione , la finanza e la contabilità.
Sono Unità di gestione i Dipartimenti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa. Esse hanno autonomia di bilancio e autonomia negoziale per quanto non attribuita ad altri organi dal presente Statuto.
Le altre strutture, ivi compresi gli Istituti sino alla loro disattivazione, sono Unità di spesa.

Art. 55 *(Organizzazione degli uffici)*
L'Amministrazione centrale dell'Università realizza, con l'attribuzione delle risorse necessarie ed attraverso la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, gli obiettivi ed i programmi definiti dagli Organi centrali dell'Università per l'Ateneo nel suo complesso.
Spetta al Consiglio di Amministrazione individuare, su proposta del Direttore Amministrativo, gli uffici che comportano l'esercizio dei poteri e delle responsabilità dirigenziali.

Art. 56 (Direttore Amministrativo)
Il Direttore Amministrativo è responsabile dell'amministrazione centrale ed esplica attività di indirizzo, di gestione, di direzione e di coordinamento del personale tecnico ed amministrativo, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento del personale.
Al Direttore Amministrativo spettano le seguenti attribuzioni:
a) cura l'attuazione degli obiettivi e dei programmi stabiliti dagli Organi centrali dell'Università, individuando attività ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse;
b) provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con l'adozione dei necessari atti di competenza, anche a rilevanza esterna, in ordine ad atti negoziali e di spesa, all'organizzazione delle risorse e del personale, nel rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti dell'Ateneo;
c) Sovraintende agli uffici ed ai servizi centrali dell'Ateneo di cui determina i criteri generali di organizzazione e nomina, su proposta dei dirigenti, i responsabili amministrativi e tecnici;

d) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale tecnico-amministrativo nel rispetto della disciplina vigente;
e) esercita ogni altra attribuzione allo stesso demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.
L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, ad un dirigente dell'Università di Pavia o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
L'incarico è a tempo determinato, e la sua durata, comunque non superiore a cinque anni, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'attribuzione dell'incarico stesso. L'incarico è rinnovabile.
La revoca dell'incarico di Direttore Amministrativo è disposta con atto motivato dal Consiglio di Amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato e con diritto dello stesso a far conoscere le proprie ragioni.
Su proposta del Direttore Amministrativo, il Rettore nomina un Vice Direttore Amministrativo scelto tra i dirigenti, o in assenza di questi, tra i funzionari amministrativi più alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso.
Il Vice Direttore decade con il Direttore Amministrativo.

Art. 57 *(Dirigenti e titolari di funzioni equiparate)*
Nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo, il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, assegna gli incarichi di funzione ai dirigenti e, limitatamente ai servizi tecnici afferenti alla Direzione Amministrativa, ai titolari di funzioni equiparate.
Ai dirigenti ed ai titolari di funzioni equiparate, nell'ambito delle strutture cui sono proposti, spettano le seguenti attribuzioni:
a) provvedono alla gestione dei programmi ed al raggiungimento degli obiettivi ad essi affidati, adottando gli atti amministrativi di competenza;
b) organizzano il personale e le risorse loro assegnate;
c) verificano periodicamente i carichi di lavoro e la produttività;
d) individuano i reponsabili di procedimento;
e) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e da disposizioni di legge.
La revoca dell'incarico ai dirigenti, ivi compresi i titolari di funzioni equiparate, è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato.

Art. 58 *(Accesso alle qualifiche dirigenziali)*
La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente.
Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da un colloquio. Il concorso può essere attuato anche unitamente ad altri Atenei, sulla base di appositi accordi.

Il Regolamento del personale disciplina:
a) l'oggetto e le modalità delle prove d'esame e dei colloqui, attribuendo ruolo preponderante all'accertamento delle competenze ed attitudini richieste per la funzione;
b) le norme per la formazione delle commisssioni esaminatrici;
c) i contenuti degli accordi con altri Atenei per l'attuazione di concorsi in comune.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per quanto non direttamente e specificamente disciplinato dalla normativa sui dirigenti.

Art. 59 *(Responsabilità dirigenziali)*
Il Direttore Amministrativo ed i dirigenti, nonchè i titolari di funzioni equiparate, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici e servizi ai quali sono preposti, per la realizzazione dei programmi in relazione agli obiettivi fissati dagli Organi centrali dell'Ateneo e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
Annualmente i dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate presentano al Direttore Amministrativo, e questi al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attività svolta.
Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

Art. 60 *(Personale tecnico ed amministrativo)*
L'Università, nel rispetto del principio delle pari opportunità e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, organizza i servizi tecnici ed amministrativi in base a criteri di funzionalità ed economicità di gestione.
Al fine di conseguire la massima flessibilità delle strutture operative deve essere garantita la mobilità nelle funzioni del personale.
Il Regolamento del personale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, fissa le norme per assicurare l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi, nell'ambito dei principi generali definiti dal presente Statuto.
Ai fini della attuazione degli accordi previsti nel contratto collettivo di lavoro, il Regolamento del personale fissa la composizione della delegazione di parte pubblica.
L'Università promuove la riqualificazione professionale del personale tecnico-amministrativo e ne assicura l'aggiornamento, anche attraverso la partecipazione ad appositi corsi di preparazione, di perfezionamento, incontri e conferenze, organizzati sia direttamente che da Enti esterni pubblici o privati.
Per la realizzazione di specifici progetti e per attività non di docenza, l'Università può attivare rapporti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, secondo modalità e termini definiti nel Regolamento del personale.
Per esigenze determinate cui non può far fronte con personale in servizio, l'Università può ricorrere ad incarichi individuali e consulenze, nonchè affidare compiti all'esterno, secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 61 *(Attribuzioni in materia di personale di ruolo)*
Le funzioni e le attribuzioni nei confronti del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, assegnate per legge all'Università, sono esercitate nelle forme stabilite nel presente Statuto e nei Regolamenti.

Art. 62 *(Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università)*
Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce diritti e doveri per l'Università e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto dei seguenti principi:
a) diritto dell'Università di conseguire il brevetto;
b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Università non eserciti il proprio diritto entro congruo termine;
c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonchè di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto.
Per le invenzioni che siano risultato di attività di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Università potrà riconoscere ai terzi contraenti diritti di titolarità o di contitolarità del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.

Art. 63 *(Copertura assicurativa e patrocinio legale degli amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio)*
L'Università può assicurare i propri amministratori e dirigenti contro i rischi conseguenti all'espletamento della loro attività.
L'Università puo stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti e degli amministratori.
Nel Regolamento generale di Ateneo sono stabiliti i limiti e le modalità delle coperture assicurative, nonchè i soggetti interessati.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, l'Università può rimborsare le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti e degli amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso nello stabilire le condizioni, le modalità e i limiti di tale onere, il Regolamento generale di Ateneo dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e dall'Amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

TITOLO 7°- RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 64 *(Collaborazioni esterne)*
Su proposta di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio, l'Università puo costituire Associazioni, Fondazioni, Consorzi e Società di capitali, sia in Italia che all'estero, per promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica e per fornire servizi culturali, formativi e di aggiornamento professionale a terzi.
Nel caso di collaborazione con soggetti esterni devono essere assicurati all'Ateneo appropriati strumenti di indirizzo, informazione e controllo sull'attività oggetto di collaborazione nonchè opportune garanzie di carattere economico e patrimoniale.
La collaborazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi e strutture con oneri a carico del comodatario.
Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità stabilisce le modalità secondo le quali sono stipulati i contratti, le convenzioni e le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 65 *(Attività strumentali)*
Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università può istituire organismi autonomi ed enti strumentali o partecipare a società o altre forme associative di diritto privato. La partecipazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Per le attività di cui sopra l'Università può anche avvalersi di associazioni o cooperative di studenti.

Art. 66 *(Convenzioni di ricerca)*
Le convenzioni di ricerca devono stabilire i fini e la durata del programma di ricerca, nonchè le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, determinando in modo specifico la proprietà, la brevettabilità e l'eventuale sfruttamento economico dei risultati ottenuti, consentendo comunque la disponibilità dei risultati scientifici conseguiti.
Le convenzioni in parola possono prevedere l'istituzione di borse di studio per la ricerca e/o dottorato e l'attivazione di contratti a termine per il personale ricercatore e tecnico.

Art. 67 *(Attività professionale esterna)*
L'Università può effettuare con il proprio personale e le proprie strutture, attività di progettazione, consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale sia di primo livello che avanzata per conto di enti pubblici e privati, nonchè per le proprie esigenze anche acquisendo, ove necessario, prestazioni d'opera.
La responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, e sono menzionate nei protocolli di convenzione o nei contratti.

Art. 68 *(Collaborazioni internazionali)*
L'Università promuove e favorisce la mobilità studentesca internazionale nonchè l'interscambio con docenti e ricercatori di Università di paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità. Ai docenti di Università od istituti universitari stranieri nonchè ad esperti stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, possono essere affidati insegnamenti ufficiali o parte degli stessi.
L'Università può altresì procedere a scambi diretti di collaboratori linguistici con Università straniere o Istituti di livello universitario.
Nel quadro dello sviluppo di programmi d'insegnamento e ricerca europei e internazionali, l'Università esercita la propria autonomia programmatoria e gestionale nell'utilizzazione dei contributi finanziari dell'Unione Europea e di altre istituzioni internazionali, nel rispetto della normativa comunitaria e internazionale, anche in deroga alle norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 69 *(Contratti ed incarichi per l'attività didattica)*
L'Università, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, può stipulare contratti con studiosi ed esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attività didattica di corsi ufficiali e di corsi integrativi secondo le modalità indicate nel Regolamento generale di Ateneo.
Per lo svolgimento delle iniziative formative previste dall'art. 24 del presente Statuto, ad eccezione di quelle di cui alla lettera a) dello stesso articolo, l'Università può attribuire incarichi retribuiti sia a personale interno che esterno.

TITOLO 8° - AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 70 (*Regolamento generale di Ateneo*)
Il Regolamento generale di Ateneo fissa le norme relative alla organizzazione ed alle procedure di funzionamento degli Organi centrali dell'Università, alla istituzione e disattivazione delle strutture ed organi scientifici ed ai criteri di organizzazione e di funzionamento delle strutture didattiche e scientifiche. Stabilisce le modalità di elezione del Rettore e delle rappresentanze negli organi e strutture con esclusione di quelle per le quali il presente Statuto dispone il rinvio a specifico Regolamento.
Il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 71 (*Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*)
Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonchè le procedure contrattuali, le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato Accademico, le Facoltà ed i Dipartimenti, è emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 72 (*Regolamento didattico di Ateneo*)
Il Regolamento didattico di Ateneo, redatto secondo le indicazioni del presente Statuto, è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del Rettore espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 73 (*Regolamenti delle strutture didattiche*)
I Regolamenti delle strutture didattiche disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture cui si riferiscono, nel rispetto delle norme poste al riguardo dal Regolamento generale di Ateneo, nonchè dal Regolamento didattico di Ateneo, dettando altresì per ciascuna struttura le disposizioni in materia didattica.

I Regolamenti delle strutture didattiche sono approvati dai Consigli di tali strutture, a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto del Rettore, previo controllo da parte del Senato Accademico. Il controllo si esplicherà, in caso di rilievo, nella forma della richiesta motivata di riesame.

Art. 74 (*Entrata in vigore e modifica dei Regolamenti*)
Tutti i Regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.
Il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il Regolamento didattico di Ateneo sono pubblicati anche sul bollettino ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
La modifica dei Regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO 9° - NORME COMUNI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75 *(Anno Accademico)*
Nel rispetto della normativa vigente l'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, ferma restando la possibilità delle Facoltà di deliberare l'inizio anticipato della attività didattica.

Art. 76 *(Scuola di Paleografia e Filologia Musicale)*
La Scuola di Paleografia e Filologia Musicale è equiparata a tutti gli effetti alla Facoltà ed il Direttore è equiparato a tutti gli effetti al Preside.

Art. 77 (*Validità adunanze degli Organi collegiali)*
Le sedute degli Organi collegiali sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti dell'organo, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza salvo diverso quorum previsto dalla legge e dal presente Statuto per particolari deliberazioni e, comunque, con un numero di presenti non inferiore ad 1/4 degli aventi diritto.
Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono fatte salve le disposizioni di legge relative alla partecipazione dei professori fuori ruolo.

Art. 78 (*Disposizioni generali sulle rappresentanze*)
Le designazioni elettive delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto avvengono a voto limitato alla categoria o all'area di cui deve essere eletto il rappresentante.
Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.
In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si intendono costituiti in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
Per l'elezione delle rappresentanze degli studenti l'elettorato passivo spetta solo agli studenti in corso o fuori corso da un solo anno.
Lo studente eletto in un organo dell'Università resta in carica fino alla scadenza dell'organo stesso, purchè resti iscritto all'Università di Pavia nel medesimo corso degli studi.
Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali, con esclusione degli studenti, durano in carica due anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

I rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali, ivi compresi il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, durano in carica due anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 79 *(Nomine, decorrenza e durata dei mandati)*
Il Rettore è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
I rimanenti Organi individuali e loro sostituti sono nominati con decreto dal Rettore.
Con decreto del Rettore si provvede altresì alla costituzione degli Organi collegiali previsti nel presente Statuto, nonchè alla integrazione degli stessi con le rappresentanze, ove previste.
Tutti i mandati elettivi non possono essere assunti per più di due volte consecutive ed hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo all'elezione, salvo che sia intervenuta vacanza in corso di anno.
L'eventuale rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire soltanto decorso un periodo di tempo pari alla durata di un intero mandato.
Le sostituzioni in corso di mandato nell'ambito degli Organi collegiali hanno efficacia per il periodo residuo.
Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico si computa come anno intero ai fini della prevista durata del mandato degli Organi individuali se superiore ai sei mesi.

Art. 80 *(Scadenze temporali ed elezioni)*
I mandati elettivi degli Organi individuali in corso alla data di entrata in vigore dello Statuto cessano alla loro scadenza naturale.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Senato Accademico Integrato viene riconvocato nella composizione vigente al momento dell'approvazione dello Statuto, al solo fine della emanazione delle norme regolamentari per la prima elezione del Senato Accademico di cui all'art. 12 del presente Statuto.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme di cui sopra vengono indette le prime elezioni del Senato Accademico nella nuova composizione.
Entro sei mesi dall'insediamento, il Senato Accademico approva Regolamenti di propria competenza dando la priorità assoluta al Regolamento generale di Ateneo.
Entro tre mesi dall'approvazione dei predetti Regolamenti vengono indette le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione nonchè si procederà all'adeguamento dei Consigli di Facoltà e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, mediante l'integrazione dei membri di diritto con la elezione delle rappresentanze nella consistenza stabilita dallo Statuto.
Ai fini della durata in carica dei componenti elettivi degli Organi collegiali di cui ai commi precedenti nella nuova composizione, nel computo del primo mandato

viene compreso l'anno accademico in corso alla data di costituzione, se superiore ai sei mesi.
Fino alla costituzione dei predetti Organi collegiali nella composizione prevista dal presente Statuto, resta confermata la composizione secondo le norme previgenti.
Le norme che limitano la rielezione o determinano la incompatibilità si applicano alle cariche elettive assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 81 (*Entrata in vigore dello Statuto*)
Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Restano applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello Statuto, nè siano comunque incompatibili con lo Statuto stesso.
Le norme dello Statuto dell'Università di Pavia approvato con R.D.14/10/26, n. 2130 e successive modificazioni ed integrazioni, così come le norme degli altri Regolamenti attualmente vigenti, si applicano fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dal presente Statuto, se con esso compatibili.
L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
Fino alla costituzione del Senato Accademico, nella composizione prevista dal presente Statuto, la Commissione di Ateneo continua ad esercitare le proprie funzioni.

Art. 82 (*Modifiche dello Statuto*)
Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Esse sono trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il controllo di legittimità e di merito, da attuarsi ai sensi e con le procedure previste dalla normativa vigente.
Le modifiche dello Statuto decorrono dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le proposte di modifica dello Statuto, possono essere presentate dagli Organi Centrali, dagli Organi delle Strutture Didattiche e dagli Organi delle Strutture di Ricerca.

Art. 83 (*Tabelle allegate al presente Statuto*)
Le tabelle allegate al presente Statuto riportano gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, già istituite al momento dell'entrata in vigore dello stesso ed hanno carattere meramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.

TABELLA 1

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, DI DIPLOMA, DI SPECIALIZZAZIONE, DI DOTTORATO

A) FACOLTA'

GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
ECONOMIA I^ Facoltà con sede in Pavia
ECONOMIA II^ Facoltà con sede in Varese
MEDICINA E CHIRURGIA I^ Facoltà con sede in Pavia
MEDICINA E CHIRURGIA II^ Facoltà con sede in Varese
LETTERE E FILOSOFIA
INGEGNERIA
FARMACIA
SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
SCUOLA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE con sede in Cremona

B) CORSI DI LAUREA

GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
ECONOMIA E COMMERCIO I^ Facoltà
ECONOMIA E COMMERCIO II^ Facoltà
MEDICINA E CHIRURGIA I^ Facoltà
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA I^ Facoltà
MEDICINA E CHIRURGIA II^ Facoltà
LETTERE
FILOSOFIA
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA INFORMATICA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA EDILE
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
FARMACIA
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
CHIMICA
FISICA
MATEMATICA
SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZE GEOLOGICHE
SCIENZE NATURALI
MUSICOLOGIA

C) DIPLOMI UNIVERSITARI

MEDICINA E CHIRURGIA I^ Facoltà con sede in Pavia

ORTOTTISTA - ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
DIETISTA
INFERMIERE
FISIOTERAPISTA
TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA
OSTETRICA/O
TECNICO AUDIOMETRISTA
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

MEDICINA E CHIRURGIA II^ Facoltà con sede in Varese

INFERMIERE
FISIOTERAPISTA

LETTERE E FILOSOFIA

OPERATORE DEI BENI CULTURALI

INGEGNERIA

INGEGNERIA BIOMEDICA
INGEGNERIA INFORMATICA ED AUTOMATICA
INGEGNERIA ELETTRONICA
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE con sede in Mantova
INGEGNERIA ENERGETICA

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

CHIMICA

C 1) DIPLOMI A ORDINAMENTO SPECIALE

MEDICINA E CHIRURGIA I^ Facoltà con sede in Pavia

TECNICO DI IGIENE AMBIENTALE E DEL LAVORO

SCUOLA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE con sede in Cremona

STORIA E DIDATTICA DELLA MUSICA
PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE

D) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

FACOLTA' DI ECONOMIA

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ECONOMIA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA I^

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA
ANATOMIA PATOLOGICA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE
AUDIOLOGIA
BIOCHIMICA E CHIMICA CLINICA
CARDIOCHIRURGIA
CARDIOLOGIA
CHIRURGIA D'URGENZA E DI PRONTO SOCCORSO
CHIRURGIA GENERALE
CHIRURGIA PEDIATRICA
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA
CHIRURGIA SPERIMENTALE E MICROCHIRURGIA
CHIRURGIA TORACICA
CHIRURGIA VASCOLARE
CITOGENETICA UMANA
DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA
EMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GERIATRIA
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
IDROLOGIA MEDICA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
MALATTIE INFETTIVE
MEDICINA DEL LAVORO
MEDICINA DELLO SPORT
MEDICINA DI COMUNITA'
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
MEDICINA TROPICALE
NEUROCHIRURGIA
NEUROFISIOPATOLOGIA
NEUROLOGIA
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
ODONTOSTOMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ONCOLOGIA
ORTOGNATODONZIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
PATOLOGIA CLINICA
PEDIATRIA

PSICHIATRIA
PSICOLOGIA CLINICA
RADIOLOGIA
SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE
SECONDA SCUOLA DI MEDICINA DEL LAVORO
STATISTICA SANITARIA
TOSSICOLOGIA FORENSE
TOSSICOLOGIA MEDICA
UROLOGIA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA II^

CHIRURGIA GENERALE - INIDIRIZZO CHIRURGIA ONCOLOGICA
FARMACOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
GINECOLOGIA ED OSTETRICIA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
MEDICINA INTERNA
ORTOGNATODONZIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

FACOLTA' DI LETTERE

PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA

FACOLTA' DI INGEGNERIA

INFORMATICA
SISTEMI ELETTRICI INTEGRATI

FACOLTA' DI FARMACIA

FARMACIA INDUSTRIALE

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI
GENETICA APPLICATA
CONSERVAZIONE DELLA NATURA E PIANIFICAZIONE ECOLOGICA TERRITORIALE

E) DOTTORATI

BIOCHIMICA
BIOLOGIA CELLULARE ED ANIMALE
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
CHIRURGIA SPERIMENTALE E MICROCHIRURGIA
DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI
DIRITTO PENALE ITALIANO E COMPARATO
DIRITTO PUBBLICO
DIRITTO TARDO IMPERO ROMANO
DIRITTO TRIBUTARIO
DISCIPLINE CANONISTICHE
ECONOMIA POLITICA
FILOLOGIA MUSICALE
FINANZA PUBBLICA
FISICA
FISIOLOGIA
FISIOPATOLOGIA MEDICA E TERAPIA
FISIOPATOLOGIA SPERIMENTALE
FISIOTERAPIA
GEOBOTANICA
INGEGNERIA CIVILE
INGEGNERIA ELETTRICA
INGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA
LINGUA E LETTERATURA TEDESCA
LINGUISTICA
MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITA'
PATOLOGIA UMANA
PSICOLOGIA
SCIENZE MEDICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA
SCIENZE CHIMICHE
SCIENZE DELLA TERRA
SCIENZE GENETICHE
SCIENZE LETTERARIE
STORIA DEL FEDERALISMO UNITA' EUROPEA
STORIA SOCIETA' EUROPEA
VIROLOGIA

TABELLA 2

DIPARTIMENTI

BIOCHIMICA "A. CASTELLANI"
BIOLOGIA ANIMALE
CHIMICA FARMACEUTICA
CHIMICA FISICA
CHIMICA GENERALE
CHIMICA ORGANICA
ELETTRONICA
FISICA "A. VOLTA"
FISICA NUCLEARE E TEORICA
GENETICA E MICROBIOLOGIA "A.BUZZATI-TRAVERSO"
INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE
INFORMATICA E SISTEMISTICA
INGEGNERIA EDILE E DEL TERRITORIO-DIET
MECCANICA STRUTTURALE
LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE
MATEMATICA "FELICE CASORATI"
MEDICINA INTERNA E TERAPIA MEDICA
RICERCHE AZIENDALI
SCIENZE DELLA TERRA
STUDI POLITICI E SOCIALI
SCIENZA DELLA LETTERATURA E DELL'ARTE MEDIOEVALE E MODERNA
CHIRURGIA
PATOLOGIA UMANA ED EREDITARIA
ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE
SCIENZE DELL'ANTICHITA'
MEDICINA PREVENTIVA OCCUPAZIONALE E DI COMUNITA'
STORICO-GEOGRAFICO
FILOSOFIA
INGEGNERIA ELETTRICA
ECONOMIA POLITICA E METODI QUANTITATIVI
LINGUISTICA
SCIENZE CLINICHE E BIOLOGICHE
SCIENZE SANITARIE APPLICATE E PSICOCOMPORTAMENTALI

TABELLA 3

ISTITUTI

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

DIRITTO PUBBLICO "RODOLFO DE NOVA"
DIRITTO PRIVATO E PROCESSUALE
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE

STUDI POLITICO-GIURIDICI
STATISTICA
LINGUE STRANIERE

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA I^

CLINICA TISIOLOGICA E DELLE MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
RADIOLOGIA E TERAPIA FISICA
PATOLOGIA GENERALE
MICROBIOLOGIA
MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA GENERALE
FARMACOLOGIA II
FISIOLOGIA UMANA
ANATOMIA UMANA NORMALE
CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA
CLINICA DELLE MALATTIE INFETTIVE
CHIRURGIA GENERALE E DEI TRAPIANTI D'ORGANO
CLINICA DELLE MALATTIE NERVOSE E MENTALI
CLINICA OCULISTICA
CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA
CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA
CLINICA PEDIATRICA
DISCIPLINE ODONTOSTOMATOLOGICHE
EMATOLOGIA

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA II^

POLICATTEDRA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
MEDICINA E SANITA' PUBBLICA

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

PSICOLOGIA

FACOLTA' DI FARMACIA

FARMACOLOGIA

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

FISIOLOGIA GENERALE
FARMACOLOGIA
ENTOMOLOGIA
BOTANICA
MICOLOGIA MEDICA

SCUOLA DI PALEOGRAFIA E FILOLOGIA MUSICALE

PALEOGRAFIA MUSICALE

TABELLA 4

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI SERVIZI

CENTRO DI CALCOLO
CENTRO STUDI SULLE COMUNITA' EUROPEE
CENTRO GRANDI STRUMENTI
CENTRO MUSEI UNIVERSITARI
CENTRO LINGUISTICO
CENTRO PER LA ARCHIVIAZIONE, ELABORAZIONE DI DATI SOCIO-ECONOMICI
LABORATORIO DI ENERGIA NUCLEARE APPLICATA

96A6091

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651466) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «*Gazzetta Ufficiale*» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 385.000
- semestrale ..... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 72.500
- semestrale ..... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale ..... L. 216.000
- semestrale ..... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 72.000
- semestrale ..... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 215.500
- semestrale ..... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 742.000
- semestrale ..... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 2 4 2 9 6 *

L. 4.500